

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e regolamento (CE) n. 555/2008 - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

**Disposizioni regionali attuative della misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Programmazione 2014/2018
Campagna 2014/2015**

DICEMBRE 2014

disposizioni regionali in materia di ristrutturazione e riconversione vigneti

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

SOMMARIO

1.	Introduzione	pag. 3
2.	Programma nazionale di sostegno	pag. 3
3.	Obiettivi regionali relativi alla misura	
	Misura ristrutturazione vigneti	pag. 4
4.	Riferimenti Normativi	pag. 4
5.	Termini e Definizioni	pag. 6
6.	Indicazioni generali di intervento	pag. 7
7.	Azioni ammissibili	pag. 13
8.	Sostegno comunitario e rendicontazione	pag. 15
9.	Presentazione delle domande	pag. 19
10.	Requisiti presentazione della domanda	pag. 20
11.	Istruttoria della domanda	pag. 22
12.	Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag. 24
13.	Controlli	pag. 25
14.	Revoca del sostegno comunitario	pag. 28
15.	Restituzioni e penali	pag. 29
16.	Demarcazione PSR	pag. 31
17.	Clausola compromissoria	pag. 31
	Scheda 1 – Sintesi	pag. 32
	Schede costi	pag. 37 e seg.
	Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	pag. 42 e seg.

1. INTRODUZIONE


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del Regolamento (CE) del Consiglio n. 479 del 29 aprile 2008 (G.U.C.E. n. 148/1 del 06/06/2008), e del successivo Regolamento (CE) della Commissione n. 555 del 27 giugno 2008 (G.U.C.E. n. 170/1 del 30/06/2008) è stata definitivamente varata la riforma del Settore vitivinicolo.

Con l'emanazione del Regolamento (CE) n. 491 del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM), l'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo (OCM) è stata pienamente inserita nel Regolamento unico OCM.

La riforma, a decorrere dalla precedente programmazione 2009/2013, ha consentito una rapida e profonda ristrutturazione del settore, attraverso la modernizzazione dei vigneti, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità tradizionali e consolidate.

Tra le misure permanenti incluse nel programma nazionale di sostegno vi è la misura della "Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti"; la misura "Investimenti", per il rafforzamento strutturale nella commercializzazione; la misura della "Promozione dei Vini sui Mercati dei Paesi Terzi; la misura "Vendemmia Verde". Per la programmazione in corso 2014/2018, ma in effetti già dalla fine della precedente, sono sopresse le misure inerenti la distillazione dei sottoprodotti e quella per gli arricchimenti.

Una delle grandi novità della nuova OCM vitivinicola è stata quella delle designazione di origine e indicazioni geografiche dei vini. Schematicamente, la nuova struttura dei vini europei è:



Sono dunque previste solo due diverse tipologie di vini: *vini con o senza origine*. Quelli con origine sono suddivisi in DO e IG.

La regolamentazione dei vini con origine geografica è stata quindi allineata a quella degli altri prodotti alimentari (Reg. 510/2006) ed è, pertanto, necessaria una procedura di registrazione comunitaria delle DO e IG.

IL Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ha ulteriormente modificato la struttura della OCM vino semplificando alcuni meccanismi e introducendone altri di nuovi, tipo le autorizzazioni ecc.

2 PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti (RRV)

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS), previsto dalla parte II, Sezione 4, articoli 39 e seguenti, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni stato membro predispone e sottopone alla

Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità, è quantificata nel Programma nazionale di sostegno per la viticoltura (PNS) relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.

Tra le misure previste dal PNS 2014/2018 vi è quella della Ristrutturazione e Riconversione vigneti a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 3 del suddetto regolamento. Il Capo II, Sezione 2, del Reg. CE n. 555/2008, stabilisce le procedure, le modalità di applicazione e la gestione finanziaria della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Le risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania per la misura, nell'ambito della ripartizione dei fondi 2015, ammontano ad euro 3.534.724 ((DM 3471 del 20/06/2014).

3. OBIETTIVI REGIONALI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Gli obiettivi della Misura sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo nel rispetto dei principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, alla corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, nonché, a tecniche colturali adeguate allo scopo);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai relativi disciplinari di produzione, nonché da spiccata tradizione vitivinicola ed elevata valenza turistica e paesaggistica (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, Area Vesuviana, ecc.);
- consolidamento della percentuale di superficie idonea a produrre uve atte alla produzione di vini a DO/IG, e conseguente riduzione delle superfici viticole per la produzione di uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione rispettose della salvaguardia dell'ambiente.

In sintesi, si intende sostenere un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del

mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo.
- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) 479/2008 e 555/2008.
- Decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 (GURI del 16/01/2011) - Disciplina dello Schedario viticolo.
- Decreto Dirigenziale - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del 8 marzo 2010, n. 2862 - Relativo al calcolo delle perdite di reddito.
- Decreto ministeriale n. 6822 del 13 ottobre 2011 - Modifica al Decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2553, per quanto riguarda l'applicazione della misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto ministeriale del 5 agosto 2014, n. 4615, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi. Art. 37 ter del regolamento (CE) n. 555/2008 come modificato da regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008.
- Circolare AGEA n. 26 del 28 aprile 2009 Prot. n. 1002/UM.
- Circolari AGEA Coordinamento n. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, n. ACIU.2010.32 del 15/01/2010 e n. ACIU.2010.69 del 28/01/2010 - Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.
- Circolari AGEA n. 18, Prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27, prot. n. 1091/UM del 14/07/2010, riguardanti le procedura delle garanzie informatizzate.
- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013.
- Circolare AGEA Prot. UMU.2014.1151 del 3 giugno 2014, relativa alle restituzioni che modifica, relativamente al capitolo RESTITUZIONI, le istruzioni operative n. 14 del 19/03/2014 di cui alla Circolare AGEA Prot. UMU.2014.586 del 19/03/2014.
- Circolare AGEA Prot. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 - Istruzioni Operative 31 - Modalità di pagamento degli aiuti a carico del Feaga e del Feasr. Riguardante l'obbligo di indicazione del codice IBAN da parte dei beneficiari
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. N.ACIU.2014.704 del 31/10/2014 - Attuazione del DM n. 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
- Comunicazione AGEA Organismo Pagatore Prot. n. REVU.2014.1069 del 06/11/2014, inerente l'applicazione del Decreto Dipartimentale n. 4615 del 5.08.2014, termini e modalità di inoltro della comunicazione sull'utilizzo al 15.10.2014 dell'anticipo versato per la misura Riconversione e Ristrutturazione vigneti.

5. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente *Piano regionale* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Appezamento viticolo: *superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).*

Beneficiario: imprenditore agricolo (*riferimento all'articolo 2135 del codice civile*) che conduce superfici vitate o detiene diritti di reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni regionali, con le quali vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa.

CAA: Centro di Assistenza Agricola Autorizzato - E' il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;

Campagna di pagamento: campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale. E' il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

Ente Istruttore competente UOD Servizio Territoriale Provinciale: è l'Ufficio territorialmente competente - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Servizio territoriale provinciale (STP) - della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di verifica ed istruttoria delle domande di aiuto.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto/reimpianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).

Mipaaf: è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Misurazione dei vigneti (*Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011*): è la superficie vitata misurata secondo i criteri del DM del 26 luglio del 2000, ripresi anche nel DM del 16 dicembre 2010.

I vigneti, nell'ambito del GIS, sono rappresentati da Poligoni che corrispondono alla definizione di superficie vitata di cui al DM del 26/07/2000: *“superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.”*

Parcella viticola aziendale: è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato Appezamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- α) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- β) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- χ) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata (cfr. art. 75 del regolamento comunitario n. 555/2008) riconosciuta ai fini del pagamento dell'aiuto comunitario: è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari che corrisponde alla superficie realizzata, derivante dalle misurazioni effettuate a seguito dei controlli in loco, tecnicamente compatibile per l'intervento richiesto e misurato secondo l'art.75.

Tolleranza tecnica di misurazione: ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella viticola aziendale non può essere superiore ad 1 ettaro (ha).

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto, condotte da una singola azienda.

UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali: è l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione.

Vigneto: unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V. o un insieme di U.V. estese, compatibile con le condizioni previste dal disciplinare di produzione.

6. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Occorre continuare a produrre uve da vino di qualità, sia sotto il profilo fisiologico, migliorando le tecniche di allevamento, che fitosanitario, impiegando materiale vegetale certificato o standard, o comunque ottenuto nel rispetto della normativa vigente in tema di produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite. Tuttavia, in

caso di mancato reperimento, opportunamente, documentato di barbatelle certificate come sopra indicato, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti. Rimane inteso che il portainnesto deve essere sempre certificato.

Particolare attenzione, poi, dovrà essere rivolta ai sestri di impianto e alle forme di allevamento. Queste ultime dovranno essere, a secondo delle diverse situazioni ambientali, meno espansive utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

I beneficiari sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio la tipologia di pagamento scelto, se a collaudo o anticipato, *sollevando la Regione Campania da eventuali responsabilità verso terzi.*

6.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le seguenti persone fisiche o giuridiche che, in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi di legge, conducono superfici vitate atte a produrre uve da vino e/o detengono diritti di reimpianto in corso di validità:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute;
- cooperative agricole e sociali agricole;
- società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti comunque iscritti alla CCIAA. nella sezione speciale delle Imprese agricole

I soggetti di cui sopra, che al momento della presentazione della domanda hanno attivato la procedura per il rilascio di diritto di reimpianto, presentando la domanda al competente Servizio territoriale provinciale, devono attendere il completamento dell'iter procedimentale da parte della Regione per presentare la domanda.

La valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda (finanziabilità) è subordinata all'esito positivo del procedimento.

Per accedere alla Misura RRV il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione vino di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.Lgs n. 61/2010, riferita alle Unità Vitate oggetto dell'intervento, almeno nella campagna antecedente quella di presentazione della domanda (es. campagna vitivinicola di presentazione domanda 2014/2015, obbligo dichiarazione della campagna vitivinicola 2013/2014). L'obbligo di presentazione è valido anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di presentazione della domanda. In tal caso, ai fini del controllo, bisogna indicare il CUAA del precedente conduttore;
- b) aver completato, sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS;
- c) aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR. n. 503/99 e del D. Lgs n. 99/2004, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricolo Autorizzato,

oppure, al Servizio territoriale provinciale per l'Agricoltura della Regione Campania, competente per territorio;

d) comunicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto di intervento devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o dai proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale.

I requisiti previsti per aderire alla Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della domanda.

6.2 Aree di intervento e varietà consentite

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dalla misura, sono tutte quelle previste dai rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nelle pagine seguenti.

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo delle varietà previste dai disciplinari di produzione e iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite di cui al Decreto Dirigenziale dell'UOD 09 del 26/06/2014 n. 104 .

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie, vi è l'obbligo di chiedere, al Servizio Territoriale Provinciale territorialmente competente, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'idoneità tecnica per la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

6.3 Forme di allevamento

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.) e la cortina semplice.

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*) oppure, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone può essere utilizzata anche la forma di allevamento a tendone.

6.4 Densità di impianto

Gli interventi dovranno prevedere il rispetto della densità minima di impianto pari ad almeno 3000 ceppi per ettaro, anche nei casi in cui il disciplinare di produzione indichi una densità inferiore. Per la sola varietà *Fiano*, in considerazione dell'elevata vigoria della cultivar, la densità di impianto può essere ridotta a 2800 ceppi per ettaro.

In caso di sovrainnesto la densità del vigneto esistente deve essere di almeno 2000 ceppi per ettaro. Nelle sole zone costiere e nelle isole, in caso di consociazioni con altre colture arboree tipiche dei territori (es. agrumi e olivo), la densità di impianto può essere ridotta purché non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno (DOCG) D.M. del 30/09/2011	Apollosa, Benevento (in parte), Bonea Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte, Cautano, Vitulano, Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento.
Aversa o Asprinio di Aversa D.M. del 31/07/1993	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluze, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/1994	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/1977	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Casavecchia di Pontelatone D.M. del 08/11/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di Liberi e Formicola e parte dei Comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/1991	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadasside, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/1989	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/1995	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falanghina del Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Sono previste 4 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti" e "Solopaca", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Falerno del Massico DPR del 03/05/1989	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in provincia di Caserta.
Fiano di Avellino (DOCG) D.M. del 18/07/2003	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/1997	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo D.M. del 18/07/2003	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Irpinia D.M. del 13/09/2005	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. E' prevista la sottozona "Campi Taurasini" con limitazione territoriale della zona di raccolta uve.
Ischia D.M. del 31/07/1993	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/1994	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. E' esclusa la tipologia "Falanghina". Sono previste 5 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti", "Solopaca" e "Solopaca classico", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Taurasi (DOCG) D.M. del 11/03/1993	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/1983	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, tutti in provincia di Napoli.

Tab. 2 Vini da tavola ad Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni
Benevento o <i>Beneventano</i> D.M. del 06/08/1997	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania.
Catalanesca del Monte Somma D.M. del 13/07/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, San'Anastasia, somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti nella Provincia di Napoli.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/1996	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.
Dugenta D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).
Epomeo D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).
Paestum D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaleto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fosanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Viconati, tutti in provincia di Salerno.
Pompeiano D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.
Roccamonfina D.M. del 09/04/1996	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S.Maria La Fossa, Cancellone Amone, Castelvoturno, Villa Literno, S.Tammaro, S.Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S.Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S.Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S.Maria a Vico, Arienzo, S.Felice a Cancellone, Curti, Casal di Principe, S.Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinano, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S.Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S.Arpino, Casapesenna, S.Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S. Antimo in provincia di Napoli

6.5 Superficie di intervento

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, che a progetto ultimato deve costituire un unico corpo aziendale, è così stabilita:

- domanda di azienda singola:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,5 ettari, oppure a 0,3 ettari se la SAU vitata aziendale è inferiore o uguale ad un ettaro;
- domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;
- per le isole e le zone costiere (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola**

Sorrentina), la superficie minima di intervento ammessa, in ambito aziendale, è di 0,25 ettari, anche in più corpi di superficie inferiore a 0,1 ettaro.

Per le domande di cui alle precedenti lettere a) e b), concorrono al raggiungimento della superficie minima del singolo corpo di 0,3 o 0,5 ha, anche appezzamenti e/o diritti, inferiori 0,1 ha.

Una volta raggiunti i corpi unici di cui sopra, in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi appezzamenti aggiuntivi a sé stanti di superficie minima di almeno 0,1 ha. Nel rispetto della superficie minima sono ammissibili interventi in cui l'appezzamento di vigneto è separato da corsie di servizio e/o strade poderali di limitata ampiezza, sempreché queste non dividano l'appezzamento in più particelle catastali.

Ai fini del raggiungimento della superficie minima è possibile sommare le superfici vitate con gli eventuali diritti di reimpianto in portafoglio (es: utilizzo di un *diritto di reimpianto pari a ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad ha 0,50*).

Ai fini del pagamento dell'aiuto, il contributo è concesso a seguito di collaudo in campo, sulla base della misurazione con GPS della superficie vitata secondo quanto previsto dall'art. 75 del Reg. CE n. 555/2008 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile ai fini del pagamento del premio (Reg. CE n. 555/2008, ex art. 75), in quanto si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove realmente esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla specifica Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile nell'ambito di una delle misure di sostegno dell'OCM vino, compresa quindi la ristrutturazione vigneti, può essere inferiore o al massimo pari a quella indicata nella domanda di aiuto presentata dal beneficiario e registrata nello schedario (superficie a GIS corrispondente a quella presente nel fascicolo). Pertanto, una domanda di pagamento potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella richiesta senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

Al riguardo, nel caso in cui, in sede di collaudo, il rilievo GPS indichi una superficie inferiore (*superficie ex articolo 75 Reg. CE n. 555/2008*), sarà questa a essere riconosciuta ai fini del pagamento e non quella ammessa in domanda. La maggiore superficie ammessa in domanda ma non realizzata, viene restituita al produttore sotto forma di diritto di reimpianto/autorizzazione.

In caso di domande con pagamento anticipato, ove risultasse a collaudo una superficie inferiore a quella pagata anticipatamente, verrà richiesta la restituzione di quanto percepito per la superficie pagata, secondo i modi e nei termini descritti nel capitolo *Restituzioni*.

Per evitare tali evenienze, sia nel caso di domande che prevedano estirpazione del precedente vigneto, sia nel caso di domande con diritto, nella relazione tecnica, dovranno specificarsi le aree di servizio e le capezzagne facenti parte del vigneto da estirpare, e indicare la superficie del vigneto da realizzare, ai sensi dell'art. 75. Le eventuali superfici inerenti capezzagne ed aree di servizio dovranno essere anche rappresentate graficamente nello stralcio planimetrico.

Per le domande in cui si utilizzano i diritti di reimpianto nella relazione tecnica bisognerà specificare se il diritto proviene dall'estirpazione di una superficie vitata che comprendeva fasce e capezzagne e se nel nuovo impianto saranno previste le fasce e le capezzagne. In tal caso dovrà essere indicata la superficie pura (ex art. 75) e quella relativa alle fasce e alle capezzagne previste per il nuovo vigneto.

6.6 Esclusione dell'applicazione della misura RRV

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”*;
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi sette anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a:
 - 3000 ceppi/ha, per interventi su vigneti atti a produrre vino a DO/IG;
 - 2800 ceppi per la varietà Fiano;
 - 2500 ceppi/ha per interventi realizzati sulle isole e nell'ambito di zone costiere;
- d) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare vini da tavola comuni la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza denominazione (IG/DO);
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo che nelle isole e zone costiere;
- f) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2000 piante per ettaro.

6.7 Vincoli

Le superfici vitate e il materiale utilizzato per la realizzazione dell'impianto finanziato devono mantenere la destinazione di uso, e i vigneti non possono essere estirpati prima di 7 campagne a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo concesso, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di accertamento della violazione e fino a quella di restituzione.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia

La richiesta di collaudo ai fini della verifica dell'esecuzione delle operazioni è subordinata all'iscrizione della superficie vitata oggetto di intervento nello schedario viticolo regionale, nonché alla richiesta o alla sottoscrizione dell'impegno a richiedere l'idoneità delle superfici alla produzione di vino a DO/IG, entro la seconda campagna successiva a quella di impianto.

La richiesta di idoneità (o l'impegno a richiederla entro la seconda campagna dall'impianto) va inoltrata alla UOD Servizio territoriale provinciale (STP) competente.

I vincoli sottoscritti in domanda si intendono trasferiti anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata, per tutto il periodo residuo del vincolo.

Il contributo minimo ammissibile è pari a 2000 euro, pertanto, non saranno prese in considerazione domande che si riferiscono ad una richiesta di contributo inferiore a tale limite.

7. AZIONI AMMISSIBILI

Le azioni ammissibili nell'ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti sono attuabili mediante:

- 1 esercizio di un diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità (ottenuto da una precedente estirpazione e/o acquistato sul libero mercato);
- 2 reimpianto anticipato, che prevede la coesistenza del vecchio vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo impianto che si intende realizzare;

3 acquisizione di diritto di reimpianto attraverso l'autorizzazione all'estirpazione del vecchio vigneto.

Le azioni ammissibili, di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 15938 del 20/12/2013, riguardano:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	AZIONE	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A Riconversione varietale Reimpianto del vigneto sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica della forma di allevamento, con una diversa varietà ritenuta di maggiore pregio economico e/o commerciale	A1	Estirpazione e reimpianto del vigneto
	A2	Reimpianto con diritto
	A3	Reimpianto anticipato
	A4	Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.
B Ristrutturazione Utilizzo della medesima varietà di vite con diversa posizione del vigneto sulla stessa o altra particella, con modifica o meno della forma di allevamento.	B1	Estirpazione e reimpianto in una diversa collocazione del vigneto più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	B2	Estirpazione e reimpianto realizzato sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di allevamento della vite.
	B3	Reimpianto anticipato
C Adeguamento del vigneto L'adeguamento consiste nella razionalizzazione dell'impianto	C	Adeguamento e modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).

Per le Azioni che prevedono l'estirpazione, il produttore successivamente alla comunicazione di ammissibilità della domanda, deve comunicare l'avvenuta estirpazione del vigneto oggetto di intervento. A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto è obbligatorio comunicare al STP territorialmente competente, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi.

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2000 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. L'età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto non può superare i 10 anni. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria.

Il **reimpianto anticipato**, come sopra definito, è consentito solo qualora il richiedente dimostri di non possedere diritti di impianto ovvero che non ne posseda in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto.

L'impegno del produttore a estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, **a favore della Regione Campania**, fissata forfettariamente in euro 8.000,00 (ottomila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate. Per detta azione, ovviamente, non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

Per quanto riguarda l'azione C "**Adeguamento del vigneto**", cioè la razionalizzazione dell'impianto obsoleto attraverso forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione nonché interventi volti all'adeguamento delle strutture di sostegno esclusa l'ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- modifica della forma di allevamento attraverso il passaggio da forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano a una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;
- Sostituzione di pali di testata in numero max. di 40 pali/ha;
- Sostituzione di pali intermedi max n. 300 pali/ha.
- Filo per l'armatura del vigneto max 300 Kg/ha
- Infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto di impianto ai disciplinari di produzione, per riportare la densità minima a quella prevista dal presente Piano o, in caso di ripristino di vigneti danneggiati, nella misura di max 1000 barbatelle che corrisponde a circa il 30% del numero di barbatelle della densità minima di impianto prevista.

L'azione è ammissibile solo se si effettuano almeno tre delle cinque operazioni previste. Inoltre, per quest'azione le quantità ed il numero di materiali ammessi, rappresentano mediamente il 50% dei quantitativi previsti per le altre azioni e per un impianto di un ettaro di vigneto ordinario, con forma di allevamento verticale (3000 barbatelle per ettaro, 80 pali di testata, ecc.).

Pertanto, anche in caso di autorizzazione in deroga di vigneti con forme di allevamento orizzontali (pergole, tendoni, ecc.), per i quali si intende aderire all'Azione C, le quantità massime ammissibili, per analogia a quanto sopra indicato, devono essere proporzionate alla quantità di materiali che ordinariamente si utilizzano per un ettaro di impianto di vigneto allevato a pergola/tendone in una determinata zona. Ad esempio se la pergola in Costa d'Amalfi prevede mediamente 3000 pali/ha e 1500 Kg di filo di ferro, aderendo all'Azione C è possibile riconoscere al massimo 1500 pali/ha, 750 Kg di ferro e così via.

Non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento della vite.

Per evitare che l'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra azienda possa comportare un aumento globale del potenziale produttivo viticolo aziendale, qualora i diritti derivino da un vigneto in un'area con potenziale produttivo più restrittivo di quello della zona in cui si deve impiantare il nuovo vigneto, occorre procedere a una riduzione della superficie per non alterare il potenziale viticolo.

Non sono ammessi contributi per interventi che prevedono la realizzazione di impianti irrigui.

Al fine di consentire alla Regione di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può **rinunciare** alla propria domanda, senza conseguenze, entro il **31 maggio** della campagna di presentazione della domanda. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, la stessa sarà intesa come **revoca** e, in tal caso, non sarà possibile, al medesimo soggetto, presentare una nuova domanda nell'ambito della stessa misura, nell'esercizio finanziario successivo.

8. SOSTEGNO COMUNITARIO E RENDICONTAZIONE

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'Organismo Pagatore AGEA e può essere erogato nelle seguenti forme, ai sensi dell'articolo 8 del DM 15938 del 20/12/2013:

1. **contributo** per i costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento;
2. **compensazione per i mancati redditi** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto.

In applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 9, paragrafo 2 l'erogazione del sostegno può essere:

1. **a collaudo**, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda;
2. **anticipata**, a condizione che il beneficiario stipuli una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 120% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 282/2012.

Il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato in misura non superiore al 75% (*Reg. 1083/2006 - Regioni di convergenza*) dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario - *Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010)*, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha.

Le tipologie di spese, di materiali e di operazioni consentite sono riportate nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 distinte per le diverse Azioni previste dalla misura. In tali tabelle sono riportate a titolo di esempio le operazioni e i materiali occorrenti per un ipotetico ettaro di vigneto con una densità di 3300 barbatelle/ha, con i relativi prezzi ammissibili. Le operazioni e i materiali indicati non devono necessariamente essere quelli indicati nelle tabelle ma, ove previsto, possono essere aumentati (maggiore densità, ecc.), in modo ragionevole ed ordinario (tranne per l'Azione C dove sono previste quantità massime).

In altri termini, nei casi in cui è previsto un quantitativo minimo di materiale (es. barbatelle) questo può essere anche superato, sempreché giustificato, congruo e documentato. Nei casi in cui è indicato l'utilizzo di un quantitativo massimo (esempio Azione C), non è possibile ammetterne oltre.

Inoltre, è possibile utilizzare, se tecnicamente validi e se non esplicitamente vietati, anche beni/materiali diversi da quelli riportati in dette tabelle di riferimento (esempio pali ecocompatibili). In tal caso, se il bene/materiale è riportato nel prezzario regionale viene riconosciuto il corrispondente importo sempreché sia indicato in fattura. Se il bene/materiale non è riportato, viene riconosciuto sempre il prezzo indicato in fattura, nel limite del corrispondente bene surrogabile indicato nel prezzario.

PALI DI SOSTEGNO

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Sono ammessi anche i pali in cemento, i pali in ferro zincato, i pali in acciaio o i pali ecocompatibili.

Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, idro-geologici, ambientali, ecc) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori.

Qualora in dette zone soggette a vincoli manchino le eventuali prescrizioni, i pali da utilizzare sono necessariamente in legno o eco-compatibili sulla base della documentazione (*certificazione ambientale*) presentata dal richiedente, da cui si evince in maniera oggettiva la eco compatibilità del materiale utilizzato che deve rispondere almeno alla normativa ISO 9001 EN 14001

Gli Uffici territorialmente competenti (STP) valuteranno l'ammissibilità dei pali ecocompatibili.

Per i pali ecocompatibili, il cui prezzo non è riportato nel prezzario regionale, in sede di collaudo si riconosce sempre il prezzo indicato in fattura, nel limite del prezzo più alto previsto per i pali di c.a. per l'armatura dei vigneti a filare di alt. di 4,5 m pari ad € 22,18, come da prezzario regionale di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 281 del 26/10/2010.

In ogni caso, se il prezzo realmente pagato e indicato in fattura è maggiore di quello riportato nel prezzario regionale, il valore da riconoscere sarà al massimo quello del prezzario.

Lo stesso vale per i fili di sostegno diversi da quello di ferro (esempio di acciaio o di altro materiale idoneo), e per tutti gli altri beni surrogabili, purché non espressamente vietati e tecnicamente validi e giustificati nella relazione tecnica e nelle fatture.

Ad esempio, per il filo diverso dal ferro zincato, il cui prezzo non è riportato nel prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario, la corrispondente spesa totale ammessa non può essere superiore alla spesa massima prevista per il filo zincato pari ad € 1.386/ha (Kg 840 x € 1,65) compresi gli sfridi, i tiranti, la posa in opera ed ogni altro onere.

Si ribadisce che, dove previsto, è possibile utilizzare quantitativi unitari maggiori dei materiali, rispetto a quelli indicati nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4, esempio, barbatelle in numero maggiore di 3300, maggior numero di pali, maggiori quantitativi di concime ecc., purché le quantità siano tecnicamente valide, congrue e compatibili con il progetto presentato ed opportunamente riportate nella relazione tecnica e, ai fini della rendicontazione, nel computo metrico e nelle fatture di acquisto.

Per alcune tipologie di lavori ed in particolari situazioni orograficamente difficili (forti pendenze, ecc.), inoltre, può essere riconosciuta, oltre alla lavorazione eseguita con mezzi meccanici (come da prezzario), la lavorazione effettuata manualmente (es. scavo manuale, movimentazione manuale di terra, ecc.), sempreché la stessa operazione sia:

- tecnicamente valida e compatibile con il progetto presentato;
- congrua per il territorio in cui ricade l'intervento;
- riportata nel prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario (DDR n. 281 del 26/10/2010) o assimilabile a voci analoghe;
- dettagliatamente descritta nella relazione tecnica;
- opportunamente e dettagliatamente rendicontata.

In ogni caso, il contributo, pari al 75% dei costi totali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, non può superare l'importo massimo di € 16.000/ha come previsto dal DM 15938 del 20/12/2013.

Ai fini della rendicontazione della spesa, le fatture relative ai costi sostenuti devono sempre essere presentate. Ai fini dell'eleggibilità della spesa è sempre necessario verificare, esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente alla data di presentazione della domanda. Tali fatture sono inoltre necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

In definitiva, quindi, per il riconoscimento di una determinata voce di spesa (barbatelle, pali, manodopera, analisi del terreno, spese tecniche, ecc.) è sempre necessaria la fattura, sia per il rispetto delle norme fiscali, sia per la verifica dell'eleggibilità della spesa, sia per la congruenza del prezzo pagato al prezzario regionale.

Anche per il riconoscimento delle spese tecniche, tenuto conto dell'obbligatorietà della prestazione professionale del tecnico abilitato (relazione tecnica da allegare alla domanda), anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia fiscale, è obbligatorio allegare sempre la fattura della prestazione professionale.

In mancanza di fattura o altro giustificativo idoneo non saranno riconosciute le relative voci di spesa richieste.

Per quanto riguarda le voci di spesa in economia, queste dovranno congrue ed ordinarie e dovranno essere dettagliate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DM 15938 del 20/12/2013, per sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti, può essere elevato ad € 24.500 €/ha nelle Isole e

nelle altre aree della Regione Campania con sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni.

In tal caso, ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni, ubicati sulle altre zone del territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazze realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Al sostegno comunitario, laddove la singola azione lo preveda, vanno aggiunte le compensazioni per la perdita di reddito (mancati redditi), conseguenti l'esecuzione della misura di estirpazione e reimpianto o di sovrainnesto.

I mancati redditi non si applicano in caso di reimpianto anticipato o di reimpianto da diritto in portafoglio, in quanto per tali azioni non vi sono perdite di reddito.

I mancati redditi (o M.R.) non possono superare l'importo massimo di 3.000,00 €/ha e sono erogati per una sola annualità e per un importo differente in funzione della destinazione delle uve (DOP, IGP da Tavola) coltivate sulle superficie vitata da ristrutturare.

Gli importi da riconoscere sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (*in funzione della tipologia di uve - DO/IG*) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010

Pertanto, sulla base di tali criteri e tenuto conto del valore massimo previsto dal comma 2, articolo 8, del DM 15938/2013, i mancati redditi riconoscibili sono così distinti in funzione della tipologia di uve del vigneto da ristrutturare che deve essere presente nello schedario (idoneità) e indicata almeno nelle dichiarazioni vitivinicole della campagna antecedente quella di presentazione della domanda di RRV:

Tipo di uva	Mancati Redditi
Uva per vino da tavola	€ 2.000,00
Uva per vino a IGT	€ 2.500,00
Uva per vino a DO	€ 3.000,00

Rendicontazione e costo effettivo dei progetti

A seguito delle indicazioni dei Servizi della Commissione Europea è necessario che la Regione effettui anche la verifica del costo effettivo per produttore, una volta portato a termine il progetto, sulla base di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 6 del reg. CE n. 479/2008, in modo da verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% (Regioni di convergenza) rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Tale controllo si basa sulla procedura di seguito illustrata.

Alla richiesta di collaudo, il beneficiario allega, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal Piano regionale, anche un prospetto (foglio di calcolo excel, tabella, ecc.) riepilogativo delle singole operazioni effettuate e dei materiali acquistati (preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, spietramento, analisi del terreno, ecc.) con

*l'indicazione dei costi sostenuti (come da fatture quietanzate) e delle voci di costo dei lavori realizzati in economia (scavo buchette, squadratura, messa a dimora, ecc.).
Alla richiesta di collaudo bisogna allegare la documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc.) e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia (possesso della trattrice, della manodopera aziendale, ecc.).*

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, servono a verificare l'eleggibilità delle spese che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 75% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Per le operazioni eseguite in economia l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita relazione tecnica in merito alle operazioni svolte e la descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. Le operazioni eseguite in economia vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni, come da prezzario regionale e dei costi di produzione.

Ai fini del riconoscimento della spesa, se ad esempio dalla descrizione e dalle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato non fossero idonee all'operazione svolta, la spesa non può essere riconosciuta (ad esempio non è possibile riconoscere una lavorazione profonda con l'utilizzo di una fresatrice superficiale oppure numero di giornate utilizzate in eccesso rispetto alle barbatelle messe a dimora).

Qualora il contributo comunitario erogato in via anticipata risultasse superiore al limite suddetto, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorate dei relativi interessi (conguaglio finale per economie di spesa), se previsti.

*Ai fini del riconoscimento della spesa per le voci di costo relative all'acquisto di beni (pali, concimi, barbatelle, filo di ferro, ecc.) che comprendono la posa in opera, la squadratura, eccetera, l'ammontare dei **lavori in economia** può essere riconosciuto nella misura **massima del 50%** del valore indicato nel prezzario.*

A titolo di esempio per le barbatelle, il prezzo nel prezzario regionale è pari a 2,65 euro cad. (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc.).

In tal caso i lavori in economia possono essere riconosciuti al massimo per € 1,325 (cioè nella misura massima del 50% di € 2,65) per ogni barbatella; pertanto, se in fattura è indicato l'importo di € 1,00 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,325 (€ 1,325 lavori in econ. + € 1,00 barbatella). Se in fattura è indicato il prezzo di € 0,90 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di € 2,225 (€ 1,325 lavori in econ. + € 0,90 barbatella). Se in fattura è indicato un prezzo di € 2,20 per ogni barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa di € 2,65 (cioè nel limite del prezzario), di cui € 2,20 per il prezzo fatturato della barbatella e la differenza di € 0,45 per i lavori in economia. In altri termini non si può comunque superare il limite del prezzo del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario di riferimento.

Il costo dei lavori in economia deve essere sempre tecnicamente compatibile, congruo ed ordinario per il tipo di progetto approvato e con i prezzi riportati nel prezzario. I singoli costi dei lavori in economia devono essere riportati dettagliatamente nella relazione tecnica, sottoscritta dal professionista..

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto del MIPAAF dell'8 agosto 2008 n. 2553 e s.m.i., l'AGEA Coordinamento e l'AGEA Organismo Pagatore definiscono d'intesa con le Regioni e Province Autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

Per consentire la più ampia partecipazione dei viticoltori alla misura della RRV, l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali definisce i termini di presentazione della domanda che, per la campagna 2014/2015 decorrono dalla data di approvazione delle presenti disposizioni regionali, fino al 28 febbraio 2015, salvo diversa disposizione di AGEA. Pertanto in caso di necessità di proroga il termine ultimo sarà comunicato ai STP a mezzo di nota provvedimenti del Dirigente della UOD 11 con pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nella domanda deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente ai singoli beneficiari.

Le domande vanno presentate esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o presso la Regione dove è detenuto il fascicolo aziendale.

10. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali, nonché aver eventualmente provveduto al suo aggiornamento.

La costituzione del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Pertanto anche l'erogazione, da parte di AGEA in qualità di Organismo pagatore, del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è subordinata alla avvenuta costituzione ed aggiornamento del *Fascicolo aziendale* sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'avvenuta costituzione e l'eventuale aggiornamento del *Fascicolo aziendale* nonché la totale corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici interessate agli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo *Fascicolo aziendale* sia con quelli presenti nello schedario vigneto in ambito SIAN, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Nella costituzione del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accredito degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile).

Il codice IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lvo 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione del codice nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario del corretto IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione, nel caso di mancato pagamento dell'aiuto.

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario avrà cura di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico. La PEC, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, sarà utilizzata come principale strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

10.1 Regolarità delle superfici e obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di sostegno comunitario le superfici vitate oggetto dell'intervento devono:

- α) essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- β) non avere beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi dieci anni;
- γ) risultare registrate nello schedario viticolo regionale.

10.2 Regolarità contributiva e altri obblighi del viticoltore

Alla data di presentazione della domanda è necessario che il singolo richiedente:

- a) sia in regola con i contributi assicurativi e previdenziali (da autocertificare);
- b) sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data. In caso di esonero dall'obbligo di iscrizione, dovrà dichiarare di essere esonerato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, di cui al DPR n.663 del 26/10/1972.
- c) si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
 - possieda una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (da autocertificare);
 - abbia presentato, almeno nella campagna vitivinicola precedente quella di presentazione della domanda di RRV, la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 nonché del DLgs 61/2010 e del DM di attuazione del 16/12/2010.

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa comunitaria, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*.

Alla domanda di aiuto va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, da cui si evinca la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto, la forma di

allevamento, la particella da dove si estirpa e quella su cui si intende reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione. Nella relazione deve anche essere indicato se il terreno sul quale realizza l'intervento presenta o meno una pendenza superiore al 15%, e se si tratta di impianti realizzati su terrazze e/o cigli. Inoltre bisogna indicare la superficie netta (ex art. 75) che si andrà a realizzare e l'eventuale superficie, se prevista, relativa ad aree di servizio e/o capezzagne.

L'area relativa alle capezzagne, se previste nel nuovo impianto, deve essere specificata anche se si utilizza un diritto di reimpianto, nel senso che si dovrà specificare per il nuovo impianto che sarà realizzato la quota di vigneto ex-art. 75 e la superficie da destinare a capezzagna.

- Computo metrico dei lavori da realizzare;
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate che sono già eventualmente presenti in ambito aziendale;
- copia autenticata nelle forme di legge, del titolo attestante il possesso del diritto di reimpianto in portafoglio in corso di validità proveniente dall'estirpazione precedente di una equivalente superficie vitata e/o possesso di un valido diritto di reimpianto acquistato da altro produttore o prelevato dalla riserva regionale;
- dichiarazione di assenso (Circolare AGEA n. 38 del 6/12/2010) rilasciata dal proprietario/ri del terreno oggetto di intervento. Nel caso in cui la proprietaria del terreno è una società, la dichiarazione di assenso dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale;
- autocertificazione resa dal richiedente (o dal legale rappresentante in caso di Società) con la quale si dichiara:
 - *di essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali;*
 - *di essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data;*
 - *di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita*

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di aiuto, va presentata al CAA presso cui si compila e si sottoscrive la domanda (o all'Ufficio regionale - Servizio Territoriale Provinciale). Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale (a cura del STP competente), il CAA ha l'obbligo di trasmettere tutta la documentazione cartacea al STP competente per territorio entro 5 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande che sarà comunicato successivamente all'apertura dei termini di presentazione delle domande e reso noto sul sito istituzionale della regione Campania.

11. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

11.1 Istruttoria

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali e, se ne ricorre il caso, controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi al *Piano regionale* e alle successive disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del medesimo. Questa fase si conclude con la redazione di una lista di controllo (check-list) e nel caso di controlli in campo di un verbale, con giudizio positivo o negativo di approvazione, per tutte le domande presentate.

L'approvazione o la non approvazione della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato da parte del Servizio Territoriale competente.

La comunicazione di approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento che resta subordinato alla approvazione della finanziabilità a seguito della graduatoria regionale di merito delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnate alla regione Campania, redatta dalla Unità Operativa Dirigenziale Sviluppo delle Produzioni Vegetali – Napoli.

11.2 Eleggibilità delle spese

Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda, così come previsto dall'art. 2 del DM n. 6822 del 13 ottobre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

11.3 Varianti, proroghe e subentri

Sono consentite, successivamente alla presentazione delle domande piccole variazioni rispetto al progetto originario (es. varietà, orientamento dei filari, tipologia di materiali, ecc.) sempreché, non costituiscano né variazione del punteggio né variazioni delle tipologie d'intervento e di aumento di superfici.

Nel caso le modifiche comportino una variazione della particella ammessa in domanda, una variazione di punteggio o una modifica sostanziale del progetto, le stesse varianti devono essere preventivamente richieste dal beneficiario e autorizzate dal STP competente per territorio.

Le varianti dovranno essere richieste dal beneficiario entro dieci giorni dal verificarsi della causa che le ha determinate e, comunque, in tempo utile per consentire al STP istruttore di procedere alla modifica della domanda prima della lavorazione della finanziabilità sul portale SIAN.

In caso di varianti realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle somme già concesse in via anticipata.

Anche le modifiche della tipologia di pagamento della domanda iniziale, es: da collaudo a fidejussione, devono essere preventivamente richieste ed autorizzate.

Proroga del termine di esecuzione lavori: come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di *“circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”*.

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori e, quindi, degli impegni assunti, costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda.

In tutti i casi in cui non è possibile realizzare i lavori entro i termini previsti, i beneficiari del contributo sono obbligati a darne immediata comunicazione al STP competente, prima del termine fissato per la richiesta del collaudo, motivandone le cause.

L'UOD STP competente, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, esprimerà il proprio parere sul rilascio o meno della proroga e, in caso di esito favorevole, ne darà comunicazione all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, per gli adempimenti di competenza.

Subentri

A seguito del pagamento dell'aiuto, l'eventuale trasferimento dell'Azienda da parte del beneficiario ad altro soggetto deve essere preventivamente comunicato e motivato dal

beneficiario al STP competente, per i successivi adempimenti amministrativi ed informatici di competenza.

Il subentrante, oltre ad aggiornare il fascicolo aziendale, deve possedere i requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni regionali e dovrà assumere tutti gli impegni sottoscritti dal cedente nella domanda.

L'eventuale polizza presentata dal beneficiario cedente, dovrà essere integrata da una appendice di subentro prodotta attraverso le apposite funzioni presenti sul portale SIAN in PGI, che segue lo stesso iter della garanzia madre.

12. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della concessione del sostegno comunitario viene redatta una graduatoria unica regionale di merito, sulla base delle graduatorie provinciali redatte dalle UOD Servizi territoriali provinciali.

La graduatoria è definita attribuendo, a ciascuna delle domande approvate, un punteggio in osservanza della sotto riportata Tabella dei criteri di selezione.

Per ciascuna campagna di pagamento, in via prioritaria, saranno liquidate le domande della precedente campagna non pagate nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per quanto riguarda le domande da pagare nello stesso esercizio finanziario di quello di presentazione sono stabiliti, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

1. *domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;*
2. *domande presentate con tipologia di pagamento a collaudo;*
3. *domande con pagamento anticipato polizza fideiussoria.*

Le domande di cui al precedente punto 3 vengono inserite in una graduatoria unica regionale, formata attraverso le 5 graduatorie provinciali, che tiene conto dei punteggi indicati nella seguente tabella dei criteri di selezione delle domande:

Tabella dei criteri di selezione

Descrizione riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età minore di 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo - Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali	4
Maggiore densità di impianto: - da 3000 a 4000 ceppi - oltre 4000 ceppi	3 6
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	4
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5

Nell'ambito della stessa selezione, a parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse a liquidazione ma non finanziate per esaurimento delle risorse economiche, è reso possibile qualora a livello regionale si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie nell'ambito del medesimo esercizio finanziario e per la medesima misura nell'ambito del PNS al settore del vino.

Le domande non pagate negli esercizi finanziari precedenti per mancanza di fondi o per altre motivazioni, possono essere liquidate nella successiva campagna di pagamento a valere sui fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo.

13. CONTROLLI

I controlli sono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore e in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 2729/2000, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

E' inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario e in eventuali momenti successivi.

ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

I STP territorialmente competenti, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, a mezzo pec (o altro mezzo) l'ammissibilità del sostegno comunitario alla RRV, redatto conformemente allo schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A (Modello A1 per la tipologia di domande a collaudo)*, unitamente alla seguente documentazione:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (*Modello 1*);
- schema di comunicazione "*Termine lavori e richiesta di accertamento finale*" (*Modello 2*).

Per i beneficiari, le cui domande, a seguito dell'istruttoria tecnica amministrativa non dovessero essere ammissibili, i STP competenti per territorio provvederanno ad inviare loro apposita comunicazione a mezzo pec, sulla base del Modello B allegato alle presenti disposizioni.

I competenti STP - Servizio territoriale provinciale, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti dall'AGEA, provvede a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell'Ente garante e del contraente, del luogo e della data di

- sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché alla lavorazione in PGI nel portale SIAN delle garanzie;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il “modello di conferma garanzia” Tipo 2, stampato dal SIAN in PGI, in formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell’Ente garante.
 - Provvede, successivamente, a trasmettere all’UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali l’originale delle garanzie fideiussorie corredate delle relative conferme di validità rilasciate dalle direzioni degli Enti garanti

L’UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, nel rispetto degli adempimenti previsti dall’OPAGEA, provvede a:

- verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;
- inoltrare all’OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione del contributo a favore di ciascun beneficiario, da parte della stessa AGEA in qualità di Organismo Pagatore.

ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissibilità da parte del STP competente per territorio e comunque entro il termine indicato, per le tipologie di domande con pagamento anticipato, il beneficiario trasmette la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante “l’inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato. Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 l’Ente istruttore territorialmente competente provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN in Gestione domande RRV;
- polizza fidejussoria a favore dell’OP AGEA, a garanzia della erogazione anticipata del sostegno comunitario alla RRV. La polizza (o garanzia) fidejussoria deve essere conforme alle procedure dell’OP AGEA dettate per la gestione e l’acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

Le garanzie fideiussorie dovranno essere rilasciate, a favore dell’OP AGEA, da Istituti bancari o da Compagnie di Assicurazione ed in tal caso quest’ultime devono figurare nell’elenco ufficiale delle “Imprese vigilate” dall’ISVAP consultabile sul sito internet www.isvap.it.

Sull’argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 “Garanzie fideiussorie ed Enti garanti” circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis.....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUA A e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall’OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUA A del richiedente nell’apposita applicazione disponibile nell’area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l’importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell’OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima....omissis*) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell’OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell’AGEA www.agea.gov.it .

N.B.: Qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, l’UOD STP competente non dà seguito alle

successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca che sarà notificata all'interessato a mezzo pec (o altro mezzo) mediante avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda i beneficiari destinatari di pagamenti anticipati, altro adempimento a loro carico riguarda la comunicazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, delle spese effettuate al 15 ottobre e l'ammontare degli importi non ancora utilizzati, ai sensi del DM del 05/08/2014 n. 4615, nei termini e nei modi indicati dalla circolare AGEA del 6/11/2014 prot. n. REVU.2014.1069, pena la sanzione pari all'1% dell'anticipo percepito.

TERMINE LAVORI E RICHIESTA ACCERTAMENTO FINALE (COLLAUDO)

Per le domande con pagamento anticipato, le comunicazioni del "Termine lavori e richiesta di accertamento finale", redatte utilizzando lo schema di cui al Modello 2 sopra citato, devono essere presentate all'Ente istruttore territorialmente competente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il **31 luglio** della seconda campagna di pagamento, stante l'obbligo disposto dall'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella di pagamento.

Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il **30 giugno** dello stesso esercizio finanziario di pagamento, salvo la possibilità in ordine alla eventualità di prevedere come data di termine lavori il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, in corso di verifica da parte di AGEA. In tal caso ne sarà data direttamente comunicazione al beneficiario con comunicazione di ammissibilità.

Il richiedente dell'accertamento finale contestualmente alla comunicazione è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche, costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali.

La mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" comporta, per i beneficiari con pagamento anticipato del sostegno comunitario, l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa. In tal caso entro trenta giorni lavorativi al superamento di detti termini l'Ente istruttore territorialmente competente (STP), ai sensi della legge n. 241/90, dà avvio al procedimento di revoca del contributo, comunicandolo al beneficiario a mezzo pec e/o raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza all'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

In funzione dell'esito della chiusura del procedimento amministrativo di revoca, si procederà o meno alla compilazione della "denuncia di sinistra" come previsto dalle procedure AGEA, indicate nel successivo paragrafo 15.

La mancata presentazione della comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" entro i termini prescritti, comporta, per i beneficiari con pagamento a collaudo, la mancata lavorazione (collaudo) delle relative domande ai fini dell'inserimento delle stesse negli elenchi di pagamento nonché l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi della legge n. 241/90, con revoca della domanda.

In ogni caso, la comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" deve essere corredata dalla documentazione di seguito specificata:

a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;

b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi, nonché di quella del tecnico professionista;

c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati (computo metrico) e con la descrizione dettagliata di quelli svolti in economia. La relazione deve riportare la superficie netta (ex art. 75) nonché quella relativa alle aree di servizio ed alle capezzagne, se presenti, sia in caso di estirpo e reimpianto, sia in caso di utilizzo di un diritto di reimpianto. Inoltre deve essere indicato se si tratta di impianti realizzati su terrazzi e/o ciglioni.

Tale relazione deve attestare:

2.3 la tipologia dei lavori effettuati;

2.4 le "ore-lavoro" necessarie per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;

2.5 le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.

Nella medesima relazione, inoltre, deve essere indicato:

2.6 che i lavori attinenti le lettere A), B) e C) sotto indicate qualora eventualmente effettuati, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda ed idonei allo scopo;

2.7 che la manodopera per l'eventuale esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) sotto riportate è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.

Concorrono a formare lavori in economia e/o contributi in natura le opere relative alle voci:

A. estirpazione di vigneto obsoleto;

B. scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;

C. squadra e picchettamento;

D. distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organo-minerali per vigneti per uva da vino;

E. posa in opera di barbatelle innestate e certificate;

F. posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;

G. posa in opera dei fili di ferro;

H. manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

VERIFICA DEI LAVORI REALIZZATI

La verifica della avvenuta esecuzione dei lavori approvati e finanziati riguarda la totalità delle domande oggetto di finanziamento. Sarebbe opportuno che la stessa fosse effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'approvazione della domanda.

Nel corso della verifica di avvenuta realizzazione dei lavori approvati e finanziati gli stessi vengono misurati in campo con doppia metodologia:

- per quanto riguarda il rispetto delle superfici interessate dagli interventi realizzati rispetto a quelle oggetto degli interventi approvati e finanziati, nonché per il controllo del potenziale produttivo, la misura considerata è quella prevista dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, art. 1, comma 6);

- per quanto riguarda la superficie per la quale è riconosciuto il sostegno comunitario, la misurazione, come già indicato al precedente paragrafo 6.5 (*Superficie di intervento*), viene effettuata con riferimento ai criteri previsti all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell'applicazione, tra l'altro, del regime di aiuto alla RRV.

Le modalità e le specifiche tecniche per misurare le superfici interessate dagli interventi realizzati sono contenute nel documento "Specifiche Tecniche. Superfici vitate -

Misurazione e documentazione nell'ambito del SIGC" versione. 1.0 - ottobre 2009 di cui alla Circolare AGEA ACIU n. 1415 del 03/11/2009.

14. REVOCA DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte del singolo richiedente e/o la mancata o parziale realizzazione degli interventi approvati e finanziati comportano l'obbligo della restituzione totale o parziale del sostegno comunitario concesso.

In caso di subentro, gli impegni assunti dal beneficiario che ha sottoscritto la domanda vengono trasferiti al subentrante per tutta la durata residua del periodo.

Il trasferimento dell'Azienda del soggetto beneficiario dell'aiuto ad altro soggetto deve essere sempre preventivamente comunicato e autorizzato.

15. RESTITUZIONI E PENALI

Per il calcolo delle restituzioni si applica quanto previsto dalla circolare AGEA prot. N. UMU.2014.1151, del 03/06/2014, che prevede che, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, opere non conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore o fatture non eleggibili, ecc.), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezzari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti (economie di spesa), ad errori dell'Amministrazione o a mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate, ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario è tenuto a rimborsare solo l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto.

Per lo svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'UOD STP competente accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

Al fine di rendere l'investimento tecnicamente sostenibile e valido, anche in considerazione di quanto già applicato nelle precedenti campagne, la superficie realizzata non può essere inferiore all'80% di quella ammessa. Nel caso si verifichi tale ipotesi, il beneficiario è tenuto a restituire l'intera somma ricevuta anticipatamente maggiorata della penale del 20%, mentre in caso di pagamento a collaudo lo stesso non avrà esito positivo.

Nel caso invece la superficie realizzata sia compresa tra l'80 e il 100%, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla superficie non realizzata maggiorata del 20% sempreché tale differenza non sia scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l'Ufficio competente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

In conformità a quanto indicato nella Circolare AGEA n. 18 del 02/05/2012, se il beneficiario comunica di rinunciare all'aiuto prima della materiale percezione dell'importo pagato dall'OP AGEA, è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale nelle modalità sopra indicate.

Resta fermo che se il pagamento non è stato effettuato, nulla deve essere restituito.

Per i destinatari di pagamenti anticipati, in caso di mancato adempimento, entro il termine del 30 novembre, dell'obbligo di comunicazione delle spese sostenute al 15 ottobre di ciascun anno e l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati, ai sensi del

DM del 05/08/2014 n. 4615, nei termini e nei modi indicati dalla circolare AGEA del 6/11/2014 prot. n. REVU.2014.1069, è prevista una penale pari all'1% dell'anticipo percepito.

Modalità di pronuncia della decadenza

La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo, è posta in essere dall'UOD STP competente. Le fasi del procedimento di revoca, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., prevedono:

- α. la contestazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec, per il venire meno dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo. Tale contestazione deve prevedere l'invito al beneficiario a fornire chiarimenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- β. l'ulteriore verifica, sulla base dei chiarimenti e/o della documentazione forniti dall'interessato, del mantenimento o meno dei presupposti per la revoca mediante adeguata attività di accertamento che, qualora non possa realizzarsi per via documentale, avverrà mediante sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato);
- χ. in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione del contributo, quest'ultimo deve essere tempestivamente revocato con apposito provvedimento;
- δ. formale contestazione dell'accertata inadempienza all'interessato, con invito alla restituzione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata con le modalità in precedenza richiamate, le somme già percepite, cui andranno aggiunti gli interessi legali e/o le eventuali sanzioni previste.

La comunicazione di decadenza deve contenere i seguenti elementi:

1. *motivazioni (in fatto e diritto) del provvedimento con relativo verbale;*
2. *quantificazione delle eventuali somme indebitamente percepite;*
3. *procedure per la presentazione del ricorso;*
4. *entità degli eventuali somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora.*

Modalità e tempi di restituzione

Qualora si verificano delle situazioni in cui non può essere riconosciuto l'aiuto versato, ai fini dello svincolo della garanzia, il beneficiario è tenuto a restituire tale l'importo maggiorato del 20% (percentuale di cauzione).

Se la motivazione del mancato riconoscimento dell'aiuto è dovuta a:

- *costi unitari effettivamente sostenuti inferiori a quelli riportati nei prezzi regionali,*
- *errori dell'Amministrazione,*
- *cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009,*

ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario, con la procedura attualmente prevista da AGEA, deve restituire, entro il 30° giorno dalla richiesta di restituzione, il solo capitale non riconosciuto.

Se la restituzione non avviene entro il 30° giorno, decorrono i termini per l'applicazione degli interessi, calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione, così come previsto al paragrafo 19 della circolare AGEA prot. UMU.2014.1151 del 3 giugno 2014.

L'ammontare ed il termine della restituzione viene calcolato in automatico nell'applicativo gestione domande di ristrutturazione vigneti, in area riservata SIAN, in cui è possibile compilare e stampare direttamente le lettere da inviare ai beneficiari. Pertanto il sistema potrà essere successivamente aggiornato e modificato direttamente da AGEA.

La suddetta modalità di restituzione si applica anche nei casi in cui, per sopraggiunte motivazioni scaturite da errori di stima non valutabili in fase di progettazione, la superficie

realizzata è inferiore a quella pagata, sempreché sia stata realizzata per almeno l'80% di quella pagata e si possa riconoscere la validità tecnico-economica dell'impianto realizzato.

La restituzione delle somme deve avvenire tramite pagamento diretto effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con versamento sul c/c di contabilità speciale n° 1300 intestato ad "AGEA aiuti ed ammassi comunitari".

Le restituzioni possono anche essere effettuate dal beneficiario mediante bonifico bancario a favore di "AGEA, gestione aiuti e ammassi comunitari" - per il tramite della Banca D'Italia - Tesoreria dello Stato, utilizzando il numero IBAN: IT73W0100003245350200001300, avendo cura di indicare nella causale il numero di domanda di pagamento, la campagna di pagamento e la motivazione del versamento (capitale, interessi, sanzioni, economie di spesa). In caso di domande con pagamento anticipato, qualora il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti (indicati nella denuncia di sinistro), a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte della Regione (elenco di incameramento), l'AGEA provvederà al recupero tramite l'escussione della polizza fideiussoria, oppure, l'emanazione di apposito decreto ingiuntivo e, in mancanza di restituzione, all'iscrizione al Ruolo e all'attivazione delle procedure previste dalla normativa in tema di riscossione coattiva a favore della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che sulla base della legge n. 289 del 27/12/02 - Art. 25 - comma 1 e 4, non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 Euro e non sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 Euro.

Denuncia di sinistro - Calcolo degli interessi - svincolo garanzia

La denuncia di sinistro è una check-list che deve essere compilata, tramite l'apposita funzione presente nell'applicativo informatico in area riservata SIAN, ogni qualvolta vi sia una restituzione a fronte di un pagamento anticipato.

Una volta compilata la denuncia di sinistro, questa va protocollata con l'apposito tasto, stampata ed inviata al beneficiario.

A seguito della restituzione, sempre nell'apposita sezione dell'applicativo presente sul portale SIAN, il funzionario istruttore procederà all'inserimento degli estremi della quietanza ed alla lavorazione dello svincolo della garanzia.

Sull'argomento si rinvia a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4 del Decreto Ministeriale 15938 del 20/12/2013, ed alle specifiche Circolari AGEA in materia.

Se la restituzione da parte del beneficiario avviene oltre il 30° giorno dalla data di richiesta di restituzione si applicano gli interessi legali. In tal caso, il sistema provvede al calcolo degli interessi (tasto "Calcola") dovuti. A questo punto viene abilitata la funzione di "Stampa" di una seconda lettera da inviare al beneficiario, in cui sono indicati i termini e le modalità dell'ulteriore restituzione riguardante gli interessi legali dovuti a causa della restituzione oltre il 30° giorno.

A seguito della restituzione si procede con la lavorazione sul portale SIAN della check-list di svincolo/incameramento della polizza fideiussoria.

16. DEMARCAZIONE CON PSR

Sono attualmente esclusi dal finanziamento del PSR sia i nuovi impianti che i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e ocm vino.

Inoltre, le presenti disposizioni regionali sono conformi alla nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 settembre 2009 n. 6619 sulla demarcazione tra PSR e OCM vino.

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'AGEA -Ufficio monocratico, con nota del 19 gennaio 2011 n. 184 ha comunicato che provvederà ad inserire la clausola compromissoria in calce alle domande di pagamento nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari.

Il contenuto di tale clausola è il seguente: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”.

Tutti i richiedenti i benefici per la misura ristrutturazione sono pertanto a conoscenza della clausola compromissoria di AGEA e del suo contenuto.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA RELATIVO
ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E
NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI

1. SPECIFICHE TECNICHE

1.1 Area di intervento

- intero territorio regionale

1.2 limitazione a zone atte a produrre dop-igp

- Sì

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola.

1.4 Varietà

- le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini ad Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione (Decreto Dirigenziale UOD 09 del 26/06/2014 n. 104).

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N.	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
012	ANCELOTTA N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N.	Nero
023	BELLONE B. (Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (Prov. NA, AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
493	CAPRETTONE	Bianco
365	CASAVECCHIA N. (Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGIOLO N. (Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (prov.SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
081	FIANO B.	Bianco
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (Prov. NA)	Nero
106	GUARNACCIA B. (Prov. NA)	Bianco
010	GUARNACCIA N. (per la Prov. NA)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N.	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B.	Bianco
176	OLIVELLA N.	Nero
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ^{(1) (2)} (1) Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); (2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} 1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); 2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero
385	PEPELLA B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco

189	PIEDIROSSO N.	Nero
193	PINOT BIANCO B. (Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N.	Nero
199	PRIMITIVO N. (Prov. BN e CE e NA)	Nero
210	RIESLING B. (Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
218	SANGIOVESE N. (Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
444	TINTORE (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
238	TRAMINER AROMATICO RS. (Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN e SA)	Bianco
387	TRONTO (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
247	UVA DI TROIA N. (Prov. BN e CE)	Nero
250	VELTLINER B. (Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	BIANCO

1.5 Forme di allevamento

- **Ammesse:**

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura simili) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

- **Non Ammesse:**

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro

Forma di allevamento	N° min ceppi/ha
SPALLIERA/FILARE	3000
CORTINA SEMPLICE	3000
ALBERATA	50
ALTRE IDONEE ALLA MECCANIZZAZIONE	3000
PER VITIGNI ATTI A DARE VINI IG DO	3000
FIANO	2800
PER ISOLE E ZONE COSTIERE	2500

1.7 Superficie minima

- Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa, è di almeno 0.50 ha ovvero, 0.30 ha qualora la SAU vitata aziendale sia inferiore o uguale ad 1 ha.

- Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 ha.

*Gli interventi di cui ai due punti precedenti non possono riguardare appezzamenti di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi costituiscano appezzamento singolo***

- Per le sole zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 0,25 ha.

Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 10 are.

1.8 Azioni previste

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
A Riconversione varietale <i>Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.</i>	<p>Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto obsoleto da realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none">- sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.- in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche. <p>Reimpianto con diritti in portafoglio con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.-</p> <p>Reimpianto Anticipato con diverse varietà di vite.</p> <p>Sovrainnesto di vigneto di età massima di 10 anni, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</p>

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE DELL'AZIONE
B Ristrutturazione <i>Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</i>	<p>Estirpazione di un vigneto obsoleto e Reimpianto con le stesse varietà di vite realizzato nella stessa unità vitata, con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.</p> <p>Reimpianto con diritti in portafoglio di un vigneto in una diversa collocazione, più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche, ed economiche) mantenendo le stesse varietà di vite e con una forma di coltivazione idonea alla meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali.</p> <p>Reimpianto Anticipato di un vigneto con le stesse varietà di vite ma in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico (diversa esposizione, diverse condizioni pedo-climatiche ecc) o con modifiche al sistema di coltivazione della vite.</p>
C Adeguamento del vigneto <i>Razionalizzazione dell'impianto</i>	<p>Adeguamento del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente esclusa l'ordinaria manutenzione.</p>

Il SOVRAINNESTO è cumulabile con gli interventi previsti per la l'azione C.

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto

- 10 anni e minimo 2000 piante

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione

- Entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella a cui è stata effettuata l'erogazione del sostegno comunitario.

1.11 Priorità riconosciute – Formazione graduatoria

Per le domande da pagare nello stesso esercizio finanziario di quello di presentazione sono riconosciute le seguenti priorità:

- domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;

- domande presentate con tipologia di pagamento a collaudo;
- domande con pagamento anticipato polizza fideiussoria. Giovane imprenditore (o rappresentante legale) con età minore o uguale a 40 anni.

Per la graduatoria saranno attribuiti punteggi differenti ai seguenti criteri di selezione:

- aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- densità dei ceppi
- soggetti che conducono con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96

Nell'ambito della stessa selezione, a parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario ai costi della Ristrutturazione e riconversione

- *Max 75%*

2.2 % di indennizzo per le perdite di reddito

- *Max 100 %*

2.3 Determinazione della perdita di reddito

- sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (in funzione della tipologia di uve - DO/IG) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010.

2.4 Importo medio del sostegno ammissibile per ettaro

- *16.000 Euro/ettaro (elevato ad € 24.500 euro/ettaro per Isole e impianti su terrazzi e ciglioni)*

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto

- *Nel limite del 75% dei costi sostenuti*

2.6 Tempi di erogazione dell'aiuto

- *anticipato su cauzione*

- *a collaudo*

2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato

- *120 % del sostegno comunitario anticipato.*

Schede 2 costi

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un *impianto tipo* considerato con una densità di 3300 barbatelle per ettaro ed alle diverse *tipologia di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezzario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008), come modificata dalla Deliberazione G.R. del 20 novembre 2008 n. 1827 (BURC n. 52/2008) ed aggiornati con Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010).

Per i costi relativi alle tipologie di materiali ammessi, non riportati nelle seguenti tabelle esemplificative, come ad esempio i pali di c.a. o di metallo, si rinvia al prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

Ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/ha. Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni, ubicati su tutto il territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale, e comunque non oltre il contributo massimo di € 24.500/ha.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

Tabella 1 - Costo orientativo di 1 ettaro di vigneto con estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO				
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50				
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE				
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P≤15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P≤15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	ha	1	€ 1.092,87	€ 1.258,47	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
4- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	€ 4,10	€ 4,10	€ 2.870,00	€ 2.870,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
Totale costi per ettaro					€ 16.743,35	€ 17.364,24
11- Spese tecniche	Max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)				€ 1.339,47	€ 1.389,14
Totale spesa ammissibile					€ 18.082,82	€ 18.753,38
Contributo massimo per ettaro 75% spesa ammissibile					€ 13.562,11	€ 14.065,03
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna	max 3.000,00 €/ha				€ 3.000,00	€ 3.000,00
Totale da corrispondere					€ 16.562,11	€ 17.065,03

Tabella 2 - Costo orientativo di 1 ettaro di vigneto reimpianto con diritto o con reimpianto anticipato.

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO					
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50					
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE					
RICONVERSIONE VARIETALE		A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato					
RISTRUTTURAZIONE		B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato					
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P<15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P<15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%	
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79	
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	
3- Spietramento con asportazione del materiale	m³/ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93	
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00	
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	700	€ 4,10	€ 4,10	€ 2.870,00	€ 2.870,00	
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00	
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00	
Totale costi per ettaro					€ 15.650,48	€ 16.105,77	
10- Spese tecniche	Max 8% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)				€ 1.252,04	€ 1.288,46	
Totale spesa ammissibile					€ 16.902,52	€ 17.394,23	
Contributo massimo per ettaro 75% spesa ammissibile					€ 12.676,89	€ 13.045,67	
Totale da corrispondere					€ 12.676,89	€ 13.045,67	

Tabella 3 - Costo orientativo per il sovrainnesto di n. 3300 ceppi di vite

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Acquisto di marze certificate	n°	3300	€ 0,39	€ 1.287,00
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.	n°	3300	€ 1,06	€ 3.498,00
3- Spese tecniche	max 8% della somma delle voci precedenti			€ 382,80
Totale spesa ammissibile			€ 5.167,80	
Contributo massimo per ettaro 75% spesa ammissibile			€ 3.875,85	
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna			€ 2.000,00	
Totale da corrispondere			€ 5.875,85	

E' possibile cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C (razionalizzazione impianto) limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4) singolarmente o congiuntamente, riportati nella tabella seguente.

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Tabella 4 - Costo medio per lavori di adeguamento del vigneto (modifica della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, filo di ferro, ecc.)

<i>SUPERFICIE INTERESSATA</i>		<i>FORMA DI ALLEVAMENTO</i>		<i>DENSITÀ D'IMPIANTO</i>	
Ha 1.00.00		filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.		3000 barbatelle/Ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50	
AZIONI PREVISTE				CODICE AZIONE	
RICONVERSIONE VARIETALE				C - Adeguamento del vigneto	
<i>LAVORI E MATERIALI</i>		<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità massima</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. 1500 piante di vite.		n°	1.500	€ 4,00	€ 6.000,00
2- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.		n°	40	€ 7,95	€ 318,00
3- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.		n°	300	€ 4,10	€ 1.230,00
4- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.		Kg	300	€ 1,65	€ 495,00
5- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera		n° max	1000	€ 2,65	€ 2.650,00
Totale					€ 10.693,00
SPESE TECNICHE		max 8% della somma delle voci precedenti			€ 855,44

Per l'Azione C, le domande sono da ritenersi ammissibili se prevedono almeno 3 delle 5 tipologie di lavori previste. Nella relazione tecnica dovranno essere specificate le tipologie di lavori che si intendono realizzare nell'ambito della misura C (potatura, sostituzione di pali e filo di ferro, ecc.).

E' possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4), singolarmente o congiuntamente.

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Modello A
(pagamento anticipato)

Alla Ditta _____

Pec.....
.....

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2014/2015.
COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con Decreto Regionale Dirigenziale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2014/2015 e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il ___ giugno 2014, la documentazione di seguito indicata:

- i. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:
- inizio estirpazione vigneto obsoleto;
 - notifica di avvenuta estirpazione;
 - avvio dei sovrainnesti;
 - avvio della modifica della forma di allevamento;
 - prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
 - prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

ii. Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 120% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell' OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN. In merito si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fidejussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010 disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it .

Qualora la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 non verrà prodotta dalla S.V. entro il suddetto termine del _____ giugno 2013, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la corrente campagna di pagamento e si procederà alla revoca della presente comunicazione.

Al termine dei lavori, Inoltre, codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il 31 luglio 201.. (nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente al 31 luglio c.a, il termine di scadenza per la realizzazione dei lavori è il 31 luglio 201..), con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta l'incameramento da parte dell'OP AGEA della garanzia fideiussoria connessa.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati 31 luglio 201.. (31 luglio 201... nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente al 31 luglio c.a), termine entro il quale, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008, la S.V. è tenuta ad ultimare gli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente dell'Ufficio

Allegati:

1. Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);
2. Schema della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);

Modello A1
(pagamento a collaudo)

Alla Ditta _____

Pec.....

**OGGETTO: SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E
RICONVERSIONE DEI VIGNETI. CAMPAGNA vitivinicola 2014/2015 -
COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.**

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che l'UOD Sviluppo delle Produzioni Vegetali, con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ ha approvato la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna 2014/2015 e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori codesta Ditta dovrà trasmettere a questo Ufficio, la comunicazione di "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 2, allegato alla presente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine lavori e comunque non oltre il _____ con l'avvertenza che la mancata comunicazione "Termine lavori e richiesta di accertamento finale" da parte della S.V. entro il termine indicato comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario e l'avvio del procedimento di decadenza.

Detta comunicazione deve essere corredata dalla relazione tecnica a firma di tecnico abilitato con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente dell'Ufficio

Modello 1

Alla UOD Servizio territoriale
provinciale
di _____

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura di sostegno comunitario alla
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n._____. **Comunicazione inizio lavori e
trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a
_____ (Prov. _____) il _____, residente a
_____ (Prov. _____), via
_____, n. _____ C.A.P.
_____, e-mail _____
in qualità di _____ dell'azienda
denominata _____,
C.U.A.A. _____, con sede in _____
(Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che l'azienda denominata _____,
C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA
n. _____ per l'anticipazione del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____, ai sensi dei regolamenti (UE)
n. 1308/13 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di codesto Ufficio prot.n. _____,
del _____, ha avviato le seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati
nella citata domanda di aiuto:

- inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- preparazione del terreno;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avvio dei sovrainnesti;
- avvio della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di
validità.

Modello 2

All'UOD Servizi.....
di _____

OGGETTO: regolamento (CE) n. 1308/2013 - Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA barcode n. _____. **Comunicazione termini lavori e richiesta accertamento finale delle opere eseguite.**

In conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Ufficio protocollo n. _____ del _____, si comunica che in data _____ sono terminati i lavori indicati nella domanda di aiuto in oggetto ed approvati da codesto Ufficio.

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda di aiuto in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo in loco per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

1. *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
2. *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
3. *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia.*

_____, li _____

F I R M A

Modello B

Alla Ditta

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente dell'Ufficio